

Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 08/08/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 8 - UOD Concorrenza e aiuti di stato - Tutela del consumatore

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 11 DEL 10/03/2014: "VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE" DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE, DEGLI SCHEMI DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI LOCALI, NEGOZI, BOTTEGHE STORICHE E NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ULTRACENTENARIE DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE DEI LOGHI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", alle Regioni sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni in materia di promozione economica;
- b) lo Statuto della Regione Campania prevede espressamente che la Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono,
- c) nell'esercizio di tali funzioni concorrenti, la Regione Campania ha assunto un ruolo strategico nel processo di promozione e tutela delle eccellenze e della realtà economica e produttiva regionale;
- d) che la Regione intende salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dagli esercizi commerciali a rilevanza storica e dalle imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale.
- e) Che a tal fine è stata approvata la Legge Regionale n. 11 del 10 Marzo 2014, rubricata: "Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie";

CONSIDERATO CHE

- a) che l' art. 2 della suddetta L.R. n. 11/2014, prevede che la Regione istituisce gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica;
- b) che lo stesso art. 2 della L.R. n. 11/2014, istituisce il registro delle imprese storiche ultracentenarie;
- c) l'art. 2 comma 4 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie;
- d) l'art. 2 comma 5 prevede che entro il medesimo termine, la Regione adotta con delibera i modelli di logo per gli esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni;
- e) l'art. 2 comma 6 prevede che i Comuni entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i elativi elenchi;

- f) l'articolo 2, comma 9, prevede che "la Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.".
- g) considerato che ad oggi non è possibile prevedere il numero di comuni che si attiveranno nei termini previsti dalla legge 11/2014 né il numero di negozi, locali o botteghe di rilevanza storica o imprese storiche ultracentenarie che chiederanno l'iscrizione nel suddetto termine, è opportuno rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri e l'entità del contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge, condizionando comunque l'erogazione di tale contributo a fronte di spese effettivamente sostenute e dettagliatamente rendicontate ed alla entità delle richieste pervenute al Comune, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge e considerando anche che molti degli adempimenti in questione possono essere assicurati con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per le strutture amministrative dei Comuni.":
- h) essendo prioritario iniziare ad attivare per prima la fase di istituzione degli elenchi e dei registri comunali e , conseguentemente , dell'elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, per l'esercizio finanziario corrente le risorse finanziarie previste dall'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 11/2014 , pari ad € 160.000, sono destinate unicamente a finanziare la partecipazione della Regione a spese dei Comuni per l'effettuazione del censimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 11/2014.; a decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti di stanziamento previsto dal bilancio della Regione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014;
- i) per contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, con successiva distinta delibera della Giunta regionale, saranno stabiliti, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato "Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, i criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, sempre nei suddetti limiti di stanziamento previsti dai futuri bilanci della Regione;

RITENUTO

- a) necessario approvare i criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie, e relativi allegati, predisposti dalla D.G. 02 Dip.51;
- b) opportuno, invece, di rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio e l'entità dell'eventuale contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge,
- c) di rinviare per i contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, a successiva distinta delibera della Giunta regionale, la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato "Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle

botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

VISTA

a) la L.R. n. 11 del 10/03/2014

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato: "Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. A);
- 2) di approvare l'allegato modello di scheda per la richiesta ai Comuni di iscrizione all'elenco dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. B);
- 3) di approvare l'allegato modello di scheda per la richiesta ai Comuni di iscrizione al registro delle imprese storiche ultracentenarie, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. C);
- 4) di approvare i relativi modelli di logo allegati (All. D -E-F-G) e la descrizione dei loghi (All. H), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5) di rinviare , per le motivazioni indicate in premessa, a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio e l'entità dell'eventuale contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato "Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
- 6) di rinviare per i contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, a successiva distinta delibera della Giunta regionale, la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato "Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
- 7) di trasmettere il presente atto:
 - al Consigliere del Presidente della Giunta regionale per i temi attinenti alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico;
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

- al Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- al Direttore Generale della D.G. "Sviluppo Economico ed Attività Produttive"
- al BURC per la pubblicazione.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E PER LE MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI E DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA NONCHE' DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE. (art. 2 comma 4 L.R. n. 11 del 10/03/2014).

1) Ai sensi dell' art. 2 comma 1 L.R. n. 11 del 10/03/2014, la Regione istituisce, previo apposito censimento, gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica dela Campania.

Sono considerati:

- a) locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
- b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
- c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.
- 2) Ai sensi dell' art. 2 comma 3 L.R. n. 11 del 10/03/2014, è' istituito, previo apposito censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie della Campania aventi i seguenti requisiti:
 - a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
 - b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
 - c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
 - d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.
- 3) I Comuni della Regione Campania, individuano i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.
 - I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie, concorrono a caratterizzare l'identità dei tessuto economico, urbano e paesaggistico della Campania. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività necessarie alla diffusione, promozione e valorizzazione dei negozi storici, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi.
- 4) Modalità di iscrizione nell'elenco comunale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica
 - I Comuni provvedono all'individuazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito elenco comunale.

L'iscrizione nell'elenco è presentata dal gestore del locale, con l'assenso del proprietario se è un soggetto diverso. Sulla base delle istanze presentate dai titolari delle attività, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione nell'elenco.

L'elenco comunale in qualsiasi momento può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti titolati.

I Comuni per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla legge regionale n. 11/2014, possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale dell'1 luglio 2011, n. 12 (Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale) che svolgono tali attività di servizio a titolo gratuito.

Le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori, ecc. possono segnalare ai Comuni l'esistenza di locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

Sono in ogni caso esclusi i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

5) Requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco comunale dei locali, dei negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**, ai fini dell'iscrizione negli elenchi comunali e, conseguentemente, nell'elenco regionale:

- a) per i locali a rilevanza storica, che si tratti di immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
- b) per i negozi a rilevanza storica, che si tratti di attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
- c) per le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, che si tratti di attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.

Per i locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, è necessario un collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta e la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico.

Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare il locale, il negozio, la bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività, che deve risultare particolarmente significativa per la tradizione e cultura del luogo.

Ai fini dei requisiti di cui sopra, possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c) il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.
- d) esercizi che vantino una tradizione di particolare prestigio, tali da costituire un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;

e) esercizi citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto al registro, e purché permangano i requisiti necessari, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiari di accettare le condizioni di cui al successivo punto 7.

6) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione all'elenco, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, su modello definito dalla Regione Campania.

La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso.

Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione del locale, del negozio, della bottega d'arte e degli antichi mestieri proposto come di rilevanza storica,
- b) una scheda documentaria contenente:
 - la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta;
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono il locale, negozio o bottega meritevole di qualificazione regionale.

7) Obblighi degli iscritti

Lo status di "il locale, il negozio, la bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per l'iscrizione in elenco.

L'iscrizione all'elenco è, pertanto, subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- a) proseguire lo svolgimento dell'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
- b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie, da accertare tramite idonea documentazione, e le opere di restauro;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in

alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc...

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Qualora l'impresa non rispetti tali impegni, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'elenco, secondo le modalità previste al successivo punto 16;

L'Amministrazione Comunale, giudicherà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso gli interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'elenco, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione considererà non rispettati gli impegni assunti e procederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco.

8) Caratteristiche del marchio.

Ogni impresa iscritta all'elenco può esporre il marchio distintivo di iscrizione all'elenco stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione comunale, comporterà la cancellazione dall'elenco.

Il marchio deve

contenere necessariamente le seguenti indicazioni:

- 1. intestazione Locale, Negozio, Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania;
- 2. stemma della Regione Campania.
- 3. stemma del Comune che effettua il rilascio e stemma della Provincia di appartenenza.

9) Modalità di iscrizione nel registro comunale delle imprese storiche ultracentenarie.

I Comuni provvedono all'individuazione **delle imprese storiche ultracentenarie** presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito registro comunale.

L'iscrizione nel registro è presentata dal titolare dell'impresa o da chi ne ha la rappresentanza legale. Sulla base delle istanze presentate, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione nel registro.

Il registro comunale può essere successivamente integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti titolati.

I Comuni per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla legge regionale n. 11/2014, possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale dell'1 luglio 2011, n. 12 (Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale) che svolgono tali attività di servizio a titolo gratuito.

Le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori, ecc. possono segnalare ai Comuni l'esistenza **imprese storiche ultracentenarie** presenti nel proprio territorio.

10) Requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese storiche ultracentenarie.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di **impresa storica ultracentenaria**, ai fini dell'iscrizione nel registro regionale :

- a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
- b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
- c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
- d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione al registro.

11) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'impresa ultracentenaria proposta come di rilevanza storica,
- b) una scheda documentaria contenente:
- la denominazione dell'impresa e la specifica dell'attività svolta;
- la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività ;
- la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
- le caratteristiche dell'impresa , la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta, meritevoli di qualificazione regionale.

12) Caratteristiche del marchio.

Il marchio "Impresa storica ultracentenaria della Campania" deve contenere necessariamente i seguenti contenuti:

- 1. intestazione "Impresa storica ultracentenaria della Campania"
- 2. stemma della Regione Campania.
- 3. stemma del Comune che effettua il rilascio e stemma della Provincia di appartenenza.
- 13) Ai sensi della L.R. 11/2014, i Comuni entro i novanta giorni successivi all'adozione dei presenti criteri da parte della Giunta Regionale, individuano i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi

14) Gestione dell'elenco e del registro.

l'elenco dei **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** delle imprese aderenti ed il registro **delle imprese storiche ultracentenarie**, sono pubblici.

La tenuta dei suddetti elenco e registro comunale è affidata alla struttura comunale competente, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

L'Amministrazione provvederà ad inviare alla Regione l'elenco dei **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** delle imprese aderenti ed il registro **delle imprese storiche ultracentenarie** e i successivi elenchi e registri aggiornati ed integrati.

Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello *status* di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento, pertanto, tale *status* è attribuito, su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino alla permanenza di questi ultimi.

15) Controlli

L'Amministrazione comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli, ai **locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** ed **imprese storiche ultracentenarie** al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

Per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito del Corpo di Polizia Locale.

Anche la Regione Campania può disporre controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli iscritti.

16) Cancellazione dall'elenco e dal registro..

I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco comunale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e dal registro delle imprese storiche ultracentenarie

- a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'elenco o al registro;
- b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti;
- c) per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- d) per cessazione dell'attività commerciale.

Al momento della cancellazione si decade dallo status previsto per gli iscritti.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, che disporrà gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e deciderà definitivamente in merito.

17) Criteri per la partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento.

L'articolo 2, comma 9, della L.R. 11/2014 prevede che la Regione partecipi alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.

L'importo di € 160.000, espressamente previsto dall'art. 6 comma 1 e 2 della L.R. 11/2014 per l'anno finanziario 2014, è destinato unicamente a finanziare la partecipazione della Regione Campania ad eventuali spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione del censimento, ciò al fine di favorire l'attivazione in tempi brevi dell'elenco dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie.

A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti di stanziamento previsto dal bilancio della Regione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014.

Considerato che ad oggi non è possibile prevedere il numero dei Comuni che si attiveranno nei termini previsti dalla legge n. 11/2014 né il numero di negozi, locali o botteghe di rilevanza storica o imprese storiche ultracentenarie che chiederanno l'iscrizione nel suddetto termine, è opportuno rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio, le modalità e l'entità del contributo della Regione Campania a quei Comuni che lo richiedono e che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge.

L'effettiva erogazione di tale contributo è comunque informata all'osservanza dei seguenti criteri di carattere generale:

- attivazione dei Comuni richiedenti ai sensi e nel termine previsto dal comma 6 dell'art. 2 della L.R. n. 11/2014;
- presentazione di documentazioni relative a spese effettivamente sostenute e dettagliatamente rendicontate ;
- applicazione di criteri di proporzionalità del contributo regionale alle richieste di iscrizione pervenute al Comune, anche prevedendo eventuali fasce di contribuzione sulla base del rapporto numero di richieste pervenute al Comune/ numero abitanti del Comune.
- rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge per l'anno 2014, pari ad un importo disponibile di €. 160.000, utilizzabili in conformtà con i limiti derivanti dall'osservanza del patto di stabilità e delle effettive disponibilità di cassa dell'ente.

Si evidenzia anche che molti degli adempimenti in questione possono essere assicurati con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per le strutture amministrative dei Comuni. L'effettiva erogazione del contributo regionale non deve condizionare l'attivazione degli elenchi e dei registi in argomento.

18) Contributi per interventi di recupero e di valorizzazione.

L'art. 4 della L.R. 11/2014 prevede che la Regione conceda contributi ai titolari oppure ai gestori dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale, per progetti d'intervento finalizzati al recupero, alla valorizzazione, nonché alle attività di rifacimento delle unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale che sono sede di botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi, di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie.

Essendo prioritario iniziare ad attivare dapprima la fase di istituzione degli elenchi e registri comunali e , conseguentemente , dell'elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, per l'esercizio finanziario corrente le risorse finanziarie previste dell'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 11/2014 sono destinate unicamente alla partecipazione della Regione a spese dei Comuni per l'effettuazione del censimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della L.r. 11/2014. Per gli eventuali contributi di cui all'art. 4 L.R. 11/2014, a decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, se sussistono risorse disponibili, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014.

Contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, devono essere concessi in conformità ai criteri ed alle disposizioni previste dalla normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Per il finanziamento dei suddetti interventi, la Giunta regionale assegna le relative risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa.

Con delibera della Giunta regionale, saranno stabiliti i criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

I contributi, erogabili per una sola volta nei confronti del medesimo soggetto, non possono comunque eccedere il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute dai titolari oppure dai gestori degli esercizi e delle imprese iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale e non possono superare il tetto dei 10.000,00 euro.

Modello di richiesta di iscrizione nell'elenco dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

Il sottoscritto nato il a C.F
residente a
in Via
Tele-iliali
in qualità di:
□ titolare
□ legale rappresentante
altro (indicare titolo)
dell'impresa che si svolge, secondo le categorie previste dalla L.R. 11/2014, in:
a) locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali; b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti da antiquariato o da collezione.
□ locale a rilevanza storica;
negozio a rilevanza storica;
□bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica;
denominata, sita in
via n. P.I./C.F.

CHIEDE

☐ di essere iscritto all'elenco dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a
rilevanza storica del Comune di, e , conseguentemente della Regione Campania, ai sensi della L.R. 11 del 10/03/2014.
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità
DICHIARA
che la suddetta impresa risponde ad uno dei seguenti requisiti:
□ha sede in un locale a rilevanza storica, trattandosi di un immobile di particolare pregio architettonico
ubicato in un edificio di almeno cinquant'anni di età, tutelato da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
□ è un negozio a rilevanza storica, trattandosi di attività commerciale che si svolge da almeno
cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
□ è una bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, trattandosi di attività artigianali dedite da
che i locali dove si svolge l'attività sono:
□ in proprietà
□ in affitto (in tal caso allegare l'assenso del proprietario alla presentazione della domanda)
DICHIARAINOLTRE
□ che la sede di svolgimento dell'attività commerciale si affaccia direttamente sulla strada con una più vetrine, ossia in Via/ Piazza
□ che la data della prima autorizzazione dell'attività risale al;

OLTRE ai precedenti criteri indicare, con una scheda documentaria da allegare:

- la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
- la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;

- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;

ALLEGA

□ una raccolta della documentazione storica dell'esercizio (con la produzione di documenti visivi
audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta;
\square una relazione in cui sono descritti:
 le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono il locale, negozio o bottega meritevole di qualificazione regionale.
☐ fotocopia documento di identità e/o documento di soggiorno in corso di validità.
•□ l'assenso del proprietario dei locali nel caso in cui questi siano in affitto.
Luogo, data
Firma

Obblighi degli iscritti

Lo *status* di "**il locale, il negozio, la bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per l'iscrizione in elenco.

- L'iscrizione all'elenco è, pertanto, subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
- a) proseguire lo svolgimento dell'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
- b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie, da accertare tramite idonea documentazione, e le opere di restauro;

c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc...

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Qualora l'impresa non rispetti tali impegni, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'elenco, secondo le modalità previste al successivo punto

L'Amministrazione Comunale, giudicherà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso gli interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'elenco, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione considererà non rispettati gli impegni assunti e procederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco.

Cancellazione dall'elenco e dal registro.

- I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco comunale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica:
- a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'elenco o al registro;
- b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti;
- c) per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- d) per cessazione dell'attività commerciale.

Al momento della cancellazione si decade dallo status previsto per gli iscritti.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, che disporrà gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e deciderà definitivamente in merito.

Per accettazione deg	li obblighi	degli iscritt
Data		
Firma		

ASSENSO DEL PROPRIETARIO DEL LOCALE

II/La sottoscritto/a (cognome) (nome)			
nato/a il	a		
C.F. _ _ _			
residente a	via/piazza		n
C.A.P tel.	cellulare	fax	
	DICHIAR	4	
	o del locale sito in via Società		
	AUTORIZZ	Z A	
II/ La Sig./Sig.ra, in q	ualità di:		
	ma impresa individuale are la ragione sociale per esteso	legale rappresenta	
	di iscrizione all'elenco dei locali, o orica del Comune di	lei negozi e delle botte	eghe d'arte e degli antichi
Si allega fotocopia di ι	in documento di riconoscimento.		
Data			
Firma			

Modello di richiesta di iscrizione nel registro delle imprese storiche ultracentenarie.

Il sott	oscritto nato il	
a C.F		
	ente a	
	nn	
Tel	e-mail	
in qua	alità di:	
□ ti	colare	
□ le	gale rappresentante	
□ al	tro (indicare titolo)	
dell'i	mpresa denominata:	
sita ii	n via, n, P.I./C.F,	
	CHIEDE ere iscritto nel registro delle imprese storiche ultracentenarie del Comune di, nseguentemente della Regione Campania, ai sensi della L.R. 11 del 10/03/2014.	
	fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità	
	DICHIARA	
a)	che l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività è di anni(superiore ai 100 anni).;	

 b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
 c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.
che i locali dove si svolge l'attività sono:
□ in proprietà
\square in affitto .
□ che la sede di svolgimento dell'attività è in Via/ Piazza
□ che la data della prima autorizzazione dell'attività risale al
OLTRE alle precedenti dichiarazioni indicare, con una scheda documentaria da allegare, che specifica e comprova:: - la specifica dell'attività svolta; - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa; - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche; - la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività ; - la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività; - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
ALLEGA
\square una raccolta della documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi,
audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta;

una relazione in cui sono descritti:

 le caratteristiche dell'impresa , la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta, meritevoli di qualificazione regionale.
☐ fotocopia documento di identità in corso di validità.
Cancellazione dall'elenco e dal registro. I Comuni dispongono la cancellazione dal registro delle imprese storiche ultracentenarie a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'elenco o al registro; b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti; c) per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione; d) per cessazione dell'attività.
Al momento della cancellazione si decade dallo status previsto per gli iscritti.
Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, che disporrà gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e deciderà definitivamente in merito.
Luogo, data
Firma









DESCRIZIONE dei marchi per le imprese iscritte nell'elenco dei locali, negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di rilevanza storica e nel registro delle imprese storiche ultracentenarie, di cui alla L.R. n. 11 del 10/03/2014.

Il marchio ha forma rettangolare, che si sviluppa verticalmente, e con il lato superiore di forma curvilinea, ed è costituito da due sezioni, una superiore ed una inferiore, racchiuse in una medesima cornice.

La parte superiore riporta la dizione : Locale a rilevanza storica della Campania, Negozio a rilevanza storica della Campania o Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania (a seconda della tipologia dell'esercizio iscritto all'elenco regionale dei locali, negozi o botteghe d'arte e degli antichi mestieri storici), con scritta bianca su sfondo verde, precedute e seguite da decorazioni classicheggianti in bianco.

Per il registro delle imprese storiche ultracentenarie, la dizione sarà: *Impresa Storica Ultracentenaria della Campania*, sempre con scritta in bianco su sfondo verde, precedute e seguite dalle medesime decorazioni classicheggianti in bianco.

Segue, nella medesima sezione superiore, il logo a colori della Regione Campania.

La parte inferiore è suddivisa in due spazi bianchi , ciascuno racchiuso da una cornice rossa, in cui riportare, nello spazio di sinistra, stemma e nome della Provincia e, nello spazio di destra, stemma e nome del Comune.

L'intero marchio è racchiuso da una cornice di color rosso. La sezione superiore e le due parti di quella inferiore sono a loro volta racchiuse da una cornice, più sottile, di color rosso.

L'altezza complessiva dei suddetti marchi è pari a poco meno del doppio della lunghezza della base.

La dimensione complessiva del marchio per le sue varie applicazioni è lasciata alla libera scelta, così come il materiale su cui stampare il marchio.